Comune di Taurianova

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
3° SETTORE - AREA WELFARE

COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE

COMUNI DI: CITTANOVA, COSOLETO, DELIANUOVA, MOLOCHIO, OPPIDO MAMERTINA, S.CRISTINA D'ASPROMONTE, SCIDO, TAURIANOVA, TERRANOVA SAPPO MINULIO, VARAPODIO

UFFICIO DI PIANO

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI
(*ex* art. 30 D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno Duemilaventuno (2021) addì Ventisette (27) del mese di Maggio (05) alle ore 12:00, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nel Palazzo comunale del **Comune di Taurianova** sono presenti:

1. il Comune di **Taurianova (Capofila)**, rappresentato dal Sindaco Rocco Biasi;
2. il Comune di **Cittanova**, rappresentato dal Sindaco Francesco Cosentino;
3. il Comune di **Cosoleto**, rappresentato dal Sindaco Antonino Gioffrè;
4. il Comune di **Delianuova**, rappresentato dal Commissario Straordinario Cettina Pennisi;
5. il Comune di **Molochio**, rappresentata dal Sindaco Marco Giuseppe Caruso;
6. il Comune di **Oppido Mamertina**, rappresentato dal Vice Sindaco Marta Iaria;
7. il Comune di **Santa Cristina d'Aspromonte**, rappresentato dall'Assessore Antonio Napoli (giusta delega presente agli atti);
8. il Comune di **Scido**, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Zampogna;
9. il Comune di **Terranova Sappo Minulio**, rappresentato dal Sindaco Salvatore Foti;
10. il Comune di **Varapodio**, rappresentato dal Sindaco Orlando Fazzolari.

PREMESSO CHE:

- la Regione Calabria ha approvato la **Legge Regionale 05.12.2003, n. 23** ***"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" in attuazione della legge n. 328/2000,*** al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della

Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;

- i Comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell'esercizio delle predette funzioni adottano a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

- la predetta L.R. n. 23/2003 prevede, all'art. 17, che i Comuni **esercitino in forma associata** le funzioni elencate all'art. 13 della stessa, sintetizzate in:
  a) programmazione;
  b) erogazione di servizi e prestazioni economiche;
  c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture;
  d) sportello unico - segretariato sociale;
  e) definizione dei parametri di valutazione del bisogno per l'accesso prioritario ai servizi, specificando che i Comuni individuino **autonomamente le forme** di esercizio associato, rinviando all'art. 33 del TUEL;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 22.06.2015 e ss.mm. la Giunta regionale ha definito gli **ambiti territoriali intercomunali** per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e, per il territorio di riferimento della presente convenzione, i Comuni che compongono l'ambito territoriale ottimale sono:
  1. Taurianova (Capofila);
  2. Cittanova;
  3. Cosoleto;
  4. Delianuova;
  5. Molochio;
  6. Oppido Mamertina,
  7. Santa Cristina d'Aspromonte;
  8. Scido;
  9. Terranova Sappo Minulio;
  10. Varapodio;

- la Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta n. 503 del 25.10.2019 ha approvato il Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019, la quale prevede che:
  - la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
  - la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i

soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

- come è noto l'art. 28 "Formalizzazione aggregazione Comuni" del Regolamento regionale n. 22 del 2019, pubblicato sul BURC n. 131 del 29 novembre 2019, al comma 1, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii. e dal "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., prevede la costituzione formale dell'Ambito con delega, da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito stesso, al Comune Capofila, allo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in questione;
- la predetta normativa individua nel Piano di Zona lo strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito territoriale**;
- sempre a norma dell'art. 13 della L.R. n. 23/2003, i Comuni devono elaborare ed adottare il Piano di Zona, mediante accordo di programma, per l'ambito territoriale individuato dalla Regione;

Rilevato che:

- il Comune di Taurianova è Capofila dell'Ambito Territoriale ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Taurianova (Capofila), Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- in seno al predetto Ambito Territoriale, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali previsto dal processo di riforma regionale sopra richiamato;
- le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell'Ambito Territoriale n° 3 sono poste in capo all' "Ufficio di Piano", gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale;

Visti i seguenti atti dell'Ambito Territoriale:

- "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito", Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2017, verbale prot. n° 7565, Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 26 del 18.04.2017;
- "Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano", approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2017, verbale prot. n° 7565, approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 27

del 18.04.2017, modificato dalla Conferenza dei Sindaci in data 20.10.2017, verbale prot. n° 21067, modificato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 75 del 22.12.2017, nonché ratificato dai Consigli Comunali dell'intero Ambito Territoriale, che disciplina in dettaglio le funzioni ed il funzionamento del predetto Ufficio;

Considerato, quindi che:

- è necessario garantire, ai sensi dell'art. 17 delle legge 23/2003 e della DGR 503/2019 la **gestione associata** delle funzioni amministrative e competenze sociali;

- è **volontà** degli enti sottoscrittori coordinare le attività di interesse comune inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'*associazione tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione,* ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000);

- i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e i servizi sociali, anche al fine di redigere congiuntamente il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
  a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Taurianova, che opera quale **Comune Capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
  b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza dei Sindaci**;
  c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;

- il **percorso di collaborazione amministrativa** tra i Comuni firmatari, da condurre alla luce del principio di gradualità, è stato già avviato mediante i Regolamenti sopra richiamati circa il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano;

- la bozza della presente Convenzione è stata approvata preliminarmente in Conferenza dei Sindaci, con Verbale del 29.10.2020, Protocollo N.0017771/2020 del 05/11/2020 e con determinazione dirigenziale R.G.D. n. 878 e Registro di Settore n. 217 del 19/11/2020;

- i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila)	n° 14 del 30.11.2020
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cittanova	n° 25 del 30.11.2020
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cosoleto	n° 24 del 30.11.2020
Approvato con del. della C.S. con i poteri del C.C. del Comune di Delianuova	n° 116 del 26.11.2020
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Molochio	n° 42 del 24.11.2020
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Oppido Mamertina	n° 36 del 30.12.2020
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di S. Cristina d'Aspromonte	n° 27 del 30.12.2020
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Scido	n° 25 del 03.12.2020
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Terranova Sappo Minulio	n° 05 del 29.04.2021
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Varapodio	n° 27 del 10.12.2020

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei **servizi e delle attività per le quali è richiesta la programmazione e/o la gestione a livello di ambito territoriale,** secondo le previsioni dell'art. 17 L.R. 23/2003 e della D.G.R. 503/2019.
In particolare, per gli interventi che saranno previsti di volta in volta nel Piano di Zona per le Politiche Sociali dell'ambito territoriale dei Comuni di: Taurianova (Capofila) Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Le finalità perseguite mediante la stipula della presente convenzione sono quelle di:

- garantire omogeneità nell'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) su tutto il territorio dell'ambito;
- sviluppare economie di scala nell'erogazione dei servizi;
- sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'ambito territoriale.

Tali finalità vengono perseguite mediante l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi, presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che rappresenta lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio intercomunale.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
c) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
d) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi e progetti intercomunali;
e) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 3 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Nei sei mesi antecedenti alla scadenza i Comuni deliberano in merito ad eventuale rinnovo e/o modificazioni e integrazioni della Convenzione.

Art. 4 - Comune Capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Taurianova, quale Comune Capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.
Il Comune Capofila, per rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai Comuni dell'Associazione, in conformità alle decisioni della Conferenza dei Sindaci.
Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale dell'associazione dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 5 - Funzioni del Comune Capofila

Il Comune Capofila svolge le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi oggetto della presente Convenzione;
- riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi intercomunali e le trasferisce agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dalla Conferenza dei Sindaci;
- adotta e da applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
- esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;

- provvede, previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci e mediante l'Ufficio di Piano, a modificare il Piano di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione;
- rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Il Comune Capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art. 6 - Conferenza dei Sindaci

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione associata è riservata alla Conferenza dei Sindaci, disciplinata dal "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito", esaminato ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11 aprile 2017, giusto verbale prot. n° 7565, approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 26 del 18.04.2017 e con le seguenti deliberazioni dei Consigli comunali:

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cittanova	n° 51 del 16.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cosoleto	n° 03 del 31.01.2018
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Delianuova	n° 42 del 30.10.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Molochio	n° 41 del 29.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Oppido Mamertina	n° 43 del 27.12.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di S. Cristina d'Aspromonte	n° 31 del 17.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Scido	n° 31 del 07.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Terranova Sappo Minulio	n° 35 del 30.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Varapodio	n° 54 del 29.12.2017

Art. 7 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti riconoscono con la presente Convenzione, *ex* art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un **ufficio comune** denominato Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale a supporto:

- della programmazione sociale di ambito,
- della attuazione delle funzioni e attività di livello sovracomunale,
- per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale dei Comuni di Taurianova (Capofila) Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio ai sensi della legge 23/2003.

L'Ufficio di Piano è disciplinato dal "Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano", esaminato ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11 aprile 2017, giusto verbale prot. n° 7565, approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 26 del 18.04.2017, modificato dalla Conferenza dei Sindaci in data 20.10.2017, verbale prot. n° 21067, modificato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 75 del 22.12.2017 e con le seguenti deliberazioni dei Consigli comunali:

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cittanova	n° 51 del 16.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cosoleto	n° 03 del 31.01.2018
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Delianuova	n° 42 del 30.10.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Molochio	n° 41 del 29.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Oppido Mamertina	n° 44 del 27.12.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di S. Cristina d'Aspromonte	n° 31 del 17.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Scido	n° 31 del 07.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Terranova Sappo Minulio	n° 35 del 30.11.2017
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Varapodio	n° 54 del 29.12.2017

L'Ufficio di Piano, essendo privo di personalità giuridica, opera come struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

Art. 8 - Impegno degli enti associati e rapporti finanziari

Gli enti si impegnano ad assegnare le risorse umane e strumentali ed a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

La partecipazione finanziaria di ciascun ente ai sensi della presente convenzione è determinata prevedendo esplicitamente il versamento al Comune Capofila di una quota pari a € 0,50 per abitante definita attraverso il consueto e tradizionale meccanismo del 50% in quota proporzionale e del 50% in quota fissa, secondo il seguente schema:

N	Comune	Popolazione Istat 2020	%	Quota proporzionale	Quota fissa	Totale
1	Taurianova	15118	37%	€ 3.779,50	€ 1.021,83	€ 4.801,33
2	Cittanova	10028	25%	€ 2.507,00	€ 1.021,83	€ 3.528,83
3	Oppido Mamertina	5075	12%	€ 1.268,75	€ 1.021,83	€ 2.290,58
4	Delianuova	3229	8%	€ 807,25	€ 1.021,83	€ 1.829,08
5	Molochio	2375	6%	€ 593,75	€ 1.021,83	€ 1.615,58
6	Varapodio	2046	5%	€ 511,50	€ 1.021,83	€ 1.533,33
7	Scido	872	2%	€ 218,00	€ 1.021,83	€ 1.239,83
8	S. Cristina d'Aspromonte	823	2%	€ 205,75	€ 1.021,83	€ 1.227,58
9	Cosoleto	828	2%	€ 207,00	€ 1.021,83	€ 1.228,83
10	Terranova Sappo Minulio	479	1%	€ 119,75	€ 1.021,83	€ 1.141,58
	Totale	**40.873**	**100%**	**€ 10.218,25**	**€ 10.218,25**	**€ 20.436,50**

Il fondo per la gestione associata è finalizzato esclusivamente ad assicurare:

a) l'esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dell'Ufficio di Piano;
b) beni strumentali necessari al funzionamento;
c) iniziative informative e promozionali;
d) eventi formativi, ulteriori rispetto a quelli ordinariamente programmati dai singoli Comuni, corrispondenti a specifiche esigenze dell'Ufficio di Piano;
e) riconoscimento di eventuale trattamento accessorio - rimborsi - indennità di trasferta del personale assegnato all'Ufficio di Piano, ai sensi della normativa e dei contratti collettivi in vigore.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario. Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e delle attività è approvato dal la Conferenza dei Sindaci e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.

Art. 9 - Spese contrattuali

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 come modificato dal D.P.R. n. 955/82, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Art. 10 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 11 - Norme transitorie e rinvio

Nelle more della piena operatività dell'Ufficio di Piano, al fine di non paralizzare l'attività inerente le funzioni delegate con il presente atto, gli Enti continueranno ad esercitarle secondo quanto stabilito dai Regolamenti della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano sopra menzionati. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Taurianova

Comune di Oppido Mamertina

Comune di Cittanova

Comune di S. Cristina d'Aspromonte

Comune di Cosoleto

Comune di Scido

Comune di Delianuova

Comune di Terranova Sappo Minulio

Comune di Molochio

Comune di Varapodio